



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Portoferraio
Servizio Sicurezza della Navigazione e
Portuale

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Al COMUNE DI MARCIANA
protocollo@pec.comune.nmarciana.li.it

e, p.c. MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
sbap-pi@pec.cultura.gov.it

Argomento: Comune di Marciana, loc. Procchio. Danneggiamento relitto romano
"Relitto A di Procchio" conservato in situ presso la spiaggia di
Campo all'Aia. – Trasmissione Ordinanza

Riferimento foglio prot. MIC/MIC_SABAP-PI n°19354/P in data
19.11.2025. del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno.-

Ad evasione di quanto richiesto con il foglio in riferimento, si trasmette,
in allegato, copia dell'Ordinanza n° 68/2025 in data 27/11/2025 emessa da
questa Capitaneria di Porto relativa all'argomento.

Si richiede pertanto, al Comune di Marciana il ripristino delle boe di
delimitazione dell'area interessata dal relitto come rappresentato dalla
planimetria allegata all'Ordinanza.

Il Comandante
C.F. (CP) Antonio SOGNO

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 07/03/2005 n.82.)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza nr. (vedi prot.)

ARGOMENTO: Disciplina zona di mare antistante il “relitto A di Procchio”;

LUOGO: spiaggia di Campo all’Aia del Comune di Marciana (LI)

PERIODO: a carattere permanente;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

VISTA la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;

VISTO il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE” ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta prot. n. 0019354-P della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno in data 19.11.2025 ed assunta in pari data al prot. 17081 con la quale è stata richiesta una nuova delimitazione dell'area archeologica del “relitto A di Procchio”;

VISTA l’Ordinanza n. 33 in data 15/05/2007 della scrivente Capitaneria di Porto, con la quale il relitto di Procchio è stato individuato quale “*meta turistica e sito di interesse sportivo, scientifico, ambientale e/o archeologico*”;

VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13 in data 30/04/2025 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il relitto romano in località Procchio, Comune di Marciana è situato a circa 25 metri dalla linea di costa e a circa 1,5 metri di profondità nella posizione specificata all'allegato 1;

TENUTO CONTO che l'elevato interesse turistico del relitto unitamente alla prossimità alla costa, genera un'intensa frequentazione dell'area da parte di bagnanti, nonché di unità da diporto e ad uso professionale, aumentando il rischio di interferenze e potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza della balneazione e per la salvaguardia della vita umana in mare;

RITENUTO pertanto, necessario disciplinare l'accesso all'area in parola al fine di assicurarne la fruizione in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Articolo 1

Nel tratto di mare dinanzi la spiaggia di Campo all'Aia nel Comune di Marciana (LI), identificato graficamente nell'allegato alla presente Ordinanza, è vietata la navigazione e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché l'escavo di sabbia ed è vietata l'asportazione di materiale ligneo. E' vietata altresì esercitare qualsiasi tipo di pesca e la balneazione.

Articolo 2

Il comune di Marciana è tenuto a delimitare l'area interessata mediante l'apposizione di appositi gavitelli sui vertici dell'area interdetta, posizionando inoltre idonea cartellonistica informativa sull'arenile.

Articolo 3

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Articolo 4

L'Ordinanza n. 19/1969 del 12/08/1969 richiamata in premessa, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento sono da intendersi abrogate.

Articolo 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella sezione Ordinanze del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Articolo 6

Chiunque non osservi le disposizioni stabilite con la presente Ordinanza potrà incorrere nelle sanzioni previste dalle fonti normative richiamate in premessa.

Portoferraio, *data del protocollo*

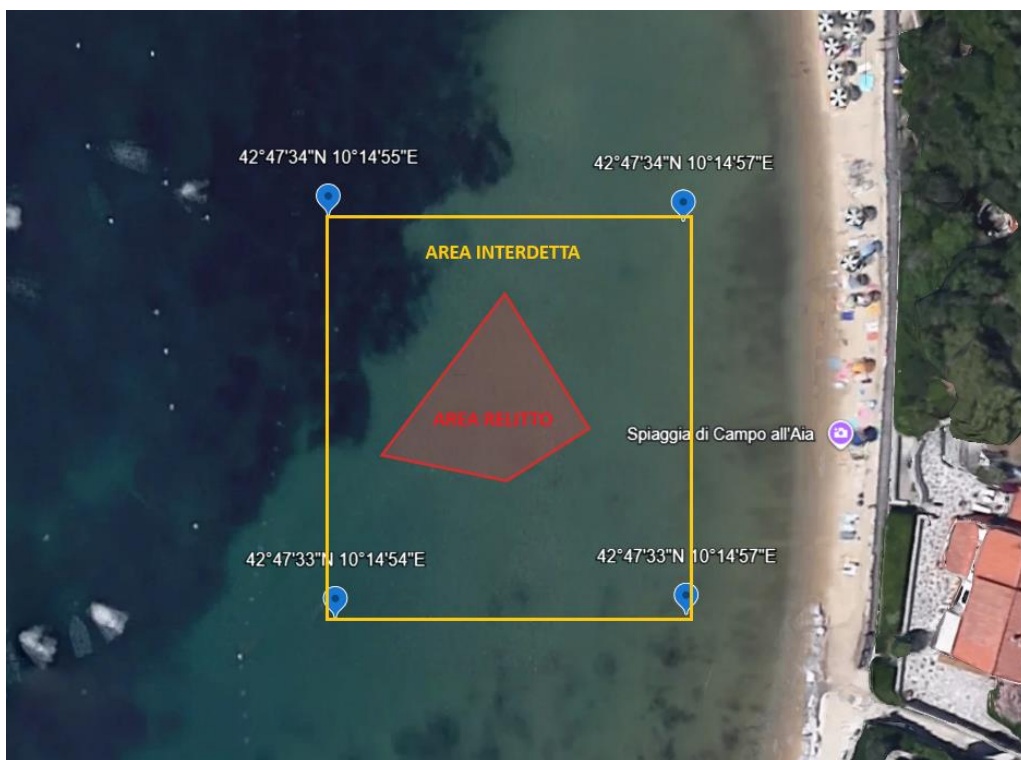
Il Comandante
C.F. (CP) Antonio SOGNO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n.82.)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza Vedi Protocollo

Disciplina zona di mare antistante il relitto A di Procchio



Rappresentazione grafica con scopo puramente illustrativo relativa al tratto di costa che include la spiaggia comunemente denominata "Campo all'Aia"

COORDINATE (DATUM WGS84)
SPECCHIO ACQUEO Interdetto

Latitudine	Longitudine
42°47'34" N	10°14'55" E
42°47'34" N	10°14'57" E
42°47'33" N	10°14'57" E
42°47'33" N	10°14'55" E